CAMERA DEI DEPUTATI N. 1988

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI **DEPUTATI**

TEODORI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TESSARI ALESSANDRO

Presentata l'8 settembre 1980

Abrogazione dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, riguardante il finanziamento delle università non statali

COLLEGHI DEPUTATI! — La nostra proposta di legge intende correggere una grave scorrettezza sia costituzionale sia nei confronti del Parlamento compiuta con lo inserimento surrettizio nel decreto riguardante il riordinamento della docenza universitaria di una norma (l'articolo 122) che prevede il finanziamento alle università non statali.

È vero che l'articolo 122 del decreto presidenziale 11 luglio 1980, n. 382, prevede che i contributi alle università non statali sono consentiti solo per l'anno accademico 1981-1982 e che entro il 31 ottobre 1980 deve essere presentato dal Governo un progetto di legge riguardante le università non statali. Ma ognuno sa come nel nostro Paese i provvedimenti « transitori » tendano a tradursi in permanenti acquistando valore di precedente; è, del resto, ovvio che non possa considerarsi né impegnativo né vincolante il riferimento ad una proposta di legge che il Governo « deve » presentare entro data stabilita. Appare perlomeno incongruo il vincolo contenuto in un decreto rispetto ad un futuro provvedimento che nessuno e niente può rendere obbligatorio e che dipende solo dal giudizio e dalla volontà politica del Governo del momento.

L'articolo 122 del decreto sulla docenza universitaria, nonostante l'ambito ri-

stretto che sembra limitarne la portata, risulta dunque scorretto e sotto il profilo costituzionale e per il modo in cui si è andato configurando nell'*iter* della formazione del decreto stesso.

* * *

Sotto il profilo costituzionale il dettato dell'articolo 33, comma terzo, è chiaro: « Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato ». La lunga *querelle* che ha contrapposto da una parte i sostenitori del rispetto costituzionale che vieta i finanziamenti sotto ogni forma alle scuole non statali e dall'altra chi ha richiesto a più riprese erogazioni e sussidi, diretti o indiretti, da parte dello Stato, si è sempre risolto finora nel sostanziale rispetto della Carta costituzionale.

Mai fino ad oggi è stato introdotto per legge il finanziamento ad università non statali: ed è perciò che la norma inserita con l'articolo 122, per quanto appaia limitata nel tempo e nella destinazione, risulta gravissima costituendo un precedente che può aprire la strada ad ulteriori finanziamenti magari giustificati da particolari situazioni di sviluppo delle università in generale e delle iniziative private in particolare.

Sotto questo aspetto l'articolo 122 ha rilevanza costituzionale e l'abrogazione che noi proponiamo tende a salvaguardare una linea di interpretazione che faccia restare integri lo spirito e la lettera della Costituzione senza creare delle ferite che potrebbero domani allargarsi fino a rendere vani i principi che hanno ispirato l'impalcatura costituzionale per ciò che riguarda il rispetto della libertà delle iniziative scolastiche private e i diritti ed obblighi delle stesse di fronte allo Stato.

* * *

Ma la scorrettezza dell'articolo 122 sta anche nel modo in cui surrettiziamente esso è stato inserito nel decreto presidenziale, risultato di un lungo e complesso itinerario con l'approvazione prima della legge delega e poi dei decreti delegati.

Nella legge delega votata dalle Camere non è contenuto alcun riferimento alle possibilità di finanziare università non statali. Come è noto, è la legge delega che indica i princìpi ed i criteri a cui il Governo deve attenersi nel redigere il testo definitivo della legge delegata sulla quale formulano il parere le competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.

Nella legge delega è contenuta l'espressione « particolari norme possono essere emanate per le università non statali » inserita nel contesto dell'articolo sui professori associati. A tale indicazione, peraltro vaga, che non contiene alcun criterio direttivo corrisponde una particolare norma dell'articolo 53 del decreto che riguarda le modalità di inquadramento dei professori associati.

Da quanto ora detto risulta quindi chiaro che l'articolo 122 è « fuori delega » non potendosi rintracciare nel testo votato dal Parlamento alcuna norma indicativa che possa anche con una interpretazione estensiva essere presa a fondamento dell'articolo introdotto.

* * *

Una terza ragione di scorrettezza procedurale e sostanziale sta nel modo in cui l'articolo 122 è stato introdotto nel testo del decreto governativo. A norma di legge, il Governo prima di emanare il decreto delegato, deve sentire il parere delle Commissioni permanenti in materia sullo schema di decreto. Ebbene il testo presentato alle Commissioni non conteneva alcun articolo sul finanziamento delle università non statali per cui le Commissioni, che hanno l'obbligo di esaminare la congruità delle norme delegate con la legge delega, non hanno potuto esprimersi sull'articolo 122. Anzi, le proposte avanzate da alcuni componenti della Commissione di dare accesso in qualche maniera a forme di finanziamento venivano a larga maggioranza rigettate dalla Commissione pubblica istruzione della Camera che non poteva non riconoscere le

proposte stesse come estranee allo spirito ed alla lettera della legge votata dai due rami del Parlamento.

È così che l'articolo in oggetto di cui noi chiediamo l'abrogazione veniva introdotto non solo al di fuori della delega ma anche al di fuori di qualsiasi indicazione, parere e controllo parlamentare, come sarebbe dovuto essere secondo una procedura costituzionalmente e legislativamente corretta.

L'articolo 122, apparso solo nel testo finale trasmesso dal Governo al Presidente della Repubblica, risulta così il frutto di una arrogante decisione del Ministro della pubblica istruzione al di fuori della normale e dovuta dialettica fra legislativo ed esecutivo.

* * *

Tre, dunque, sono le ragioni che fanno dell'articolo 122 del decreto sul riordinamento della docenza universitaria una norma da rimuovere: quella costituzionale che detta il diritto di istituire scuole private senza oneri per lo Stato; quella relativa ai limiti della delega; e quella relativa alla sua introduzione al di fuori di ogni parere e controllo parlamentare. Ma vi sono anche motivi più generali che inducono a chiedere l'abrogazione dell'articolo.

Non ignoriamo che con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria sono state introdotte delle contraddizioni fra autonomia, diritti delle scuole private e diritti soggettivi dei docenti ad essere immessi nei ruoli universitari, anche di quelli che hanno prestato servizio nelle università non statali. Tale contraddizione deriva del resto dalla situazione normativa che ha fatto incancrenire per un periodo molto lungo lo stato giuridico non solo dei professori universitari in generale ma anche, in particolare, di quelli che hanno prestato la loro opera nelle università private. Tra queste del resto esistono diversi tipi di istituzione: quelle di antica e significativa tradizione e quelle ideologicamente orientate, quelle sorte esclusivamente su base localistica e non di rado clientelare e quelle a carattere specialistico.

Di fronte a questo arcipelago di situazioni ed ai nodi relativi, di cui quello del finanziamento è solo uno degli aspetti, è un errore pretendere di trovare una soluzione attraverso l'introduzione di soppiatto di una norma quale l'articolo 122 che nulla risolve, che non si ispira a nessun chiaro criterio teorico e che si presenta, secondo un deleterio costume, come provvedimento tampone. Ed è un tampone che tuttavia rappresenta un *vulnus* costituzionale e che rischia, dietro la apparente modestia e limitatezza del provvedimento, di far passare i peggiori arbitri da parte della pubblica amministrazione e degli organi responsabili del governo del settore.

* * *

La nostra opposizione al finanziamento delle università non statali del resto è guidata dalla consapevolezza di dover difendere e preservare proprio l'autonomia delle stesse. Perché nel momento in cui si introducono, direttamente o indirettamente, dei finanziamenti e magari li si vincolano ad alcune finalità, lo Stato finisce per pretendere di dettare norme vincolanti per gli stessi ordinamenti non statali i quali, invece, devono, a nostro avviso, godere di quella autonomia che la loro stessa natura impone. Siamo contrari quindi alla soluzione di quelle contraddizioni aperte dalla nuova legge attraverso piccoli mezzi che finiscono inevitabilmente per assumere carattere clientelare e particolaristico mentre chiediamo di affrontare l'intero problema con un grande ed aperto dibattito parlamentare che veda confrontarsi prima ancora delle soluzioni, le impostazioni teoriche ed ideali che le sorreggono.

Colleghi deputati! — Queste sono le ragioni di carattere ideale e teorico, di difesa costituzionale e delle prerogative del Parlamento, che ci fanno chiedere che la nostra proposta di legge sia subito dibattuta ed approvata nel comune interesse delle istituzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, riguardante l'adeguamento delle università non statali alla nuova disciplina, è abrogato.